SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2001)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1982
(V. *Stampato n.* 3551)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 agosto 1982

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito ».

All'articolo 4:

nel primo comma:

all'alinea, le parole: « È punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni » *sono sostituite dalle parole*: « È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire »;

nel numero 4, è soppressa la parola: « fraudolentemente »;

il numero 5 è sostituito dal seguente:

« 5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella

reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono »;

nel numero 7, le parole: « occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi » *sono sostituite dalle parole*: « dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se i fatti previsti nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni ».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

il numero 3 è sostituito dal seguente:

« 3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni »;

i numeri 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa »;

è aggiunto il seguente comma:

« In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta ».

All'articolo 7:

nel primo comma, sono soppresse le parole: « e la pubblicazione della senten-

za a norma dell'articolo 36 del codice penale »;

nel secondo comma, dopo le parole: « La condanna all'arresto importa inoltre », *sono aggiunte le parole*: « la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale », *e sono soppresse le parole*: « e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5 dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni. Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette violazioni ».

All'articolo 12, nel secondo comma, le parole: « possono procedere » *sono sostituite dalle parole*: « procedono », *e le parole*: « ad accertamenti ed » *sono sostituite dalle seguenti*: « ad accertamenti e possono ».

All'articolo 13, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta, a far data dal 1° gennaio 1983 ».

All'articolo 14:

nel primo comma, le parole: « è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle parole*: « è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982 »;

nel secondo comma, le parole: « entro il mese di novembre » *sono sostituite dalle seguenti*: « tra il 10 ed il 30 novembre »;

nel terzo comma, dopo le parole: « modelli approvati », *sono aggiunte le parole*: « entro e non oltre il 30 settembre 1982 », *ed è aggiunto il seguente periodo*: « Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative nor-

me e le istruzioni per la compilazione dei modelli »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

All'articolo 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dello articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in

rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente.

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa ».

All'articolo 18, nel secondo periodo, le parole: « supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente » *sono sostituite dalle parole*: « non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente ».

All'articolo 19:

nel primo comma, le parole: « al primo gennaio 1982 » *sono sostituite dalle parole*: « al 1° agosto 1982 »;

nel secondo comma, secondo periodo, le parole: « del trenta per cento » *sono sostituite dalle parole*: « del venticinque per cento »;

al terzo comma, le parole: « le persone fisiche sono ammesse » *sono sostituite dalle seguenti*: « i contribuenti sono am-

messi », *e le parole*: « elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le società di persone e soggetti assimilati l'importo è elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo è stabilito in lire 250.000 » *sono sostituite dalle seguenti*: « per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma »;

al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, av-

venuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera *d)* del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.

Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma ».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.

Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.

Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.

Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.

L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'im-

posta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ».

All'articolo 24, nel primo comma, dopo le parole: « su richiesta del contribuente », *sono aggiunte le seguenti*: « o del sostituto d'imposta ».

All'articolo 25:

nel secondo comma, le parole: « entro il mese di novembre » *sono sostituite dalle seguenti*: « tra il 10 ed il 30 novembre »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli ».

All'articolo 26 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento

dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non è inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio ».

All'articolo 28:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta è determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica né per l'anno 1981 né, ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. È, comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecento-

mila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma ».

All'articolo 30:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'ammontare di cui al numero 4 del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30 novembre 1982 »;

nel settimo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze è autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio ».

All'articolo 31:

nel secondo comma, le parole: « Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data » *sono sostituite dalle parole*: « Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purché tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982 », *ed è aggiunto, in fine, il se-*

guente periodo: « L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento »;

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione ».

All'articolo 32:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichia-

rate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.

In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo »;

nel secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono, altresì, sospesi fino al 30 novembre 1982 i termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.

Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982 e riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i relativi tributi, per i quali il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato domanda integrativa o istanza di definizione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, sia presentata istanza di definizione o dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della pendenza o situazione.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizione automatica, se:

la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 19;

la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta del valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

Il Presidente della Repubblica è, inoltre, delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non comunica al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari ai sensi del terzo comma dell'articolo 2, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 190 del 13 luglio 1982.*

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e conseguentemente di prevedere disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO

ARTICOLO 1.

Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a venticinque milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo numero 3, o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Nei casi previsti nel numero 3 del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

Nei casi previsti nei numeri 1 e 2 del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreché le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai

fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 14 del medesimo decreto.

ARTICOLO 2.

È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

ARTICOLO 3.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera *a*) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

ARTICOLO 4.

È punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, della imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista la allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica fraudolentemente nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri o dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;

6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Se i fatti previsti nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 sono di lieve entità si applica la pena della multa fino a lire cinque milioni.

ARTICOLO 5.

Presso l'intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari è costituito l'ufficio per i reati tributari, composto dall'intendente di finanza, che lo presiede, e dai due ispettori compartimentali.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza riferiscono anche all'ufficio per i reati tributari del luogo dove il reato è stato accertato, le violazioni all'articolo 4, numeri 2, 3, 6 e 7, del presente decreto; detto ufficio trasmette all'autorità giudiziaria una relazione contenente la propria valutazione dei fatti.

ARTICOLO 6.

La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) l'interdizione dagli uffici direttivi presso società ed altri enti con personalità giuridica per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Sono considerati uffici direttivi quelli di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e liquidatore;

4) l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) la sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei della patente per la guida di autoveicoli e dell'abilitazione per il comando e la condotta di navi da diporto e ae-

romobili da turismo, salvo che la patente o l'abilitazione sia necessaria per l'esercizio dell'attività professionale del soggetto;

6) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

ARTICOLO 7.

La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

La condanna all'arresto importa inoltre la sospensione dall'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al numero 4 dell'articolo precedente e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5 dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre.

ARTICOLO 8.

L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto.

ARTICOLO 9.

Per i reati previsti nel presente decreto, la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui scade il termine per l'accertamento delle imposte sui redditi concernente il periodo di imposta in relazione al quale i reati sono stati commessi.

La prescrizione tuttavia incomincia a decorrere dal giorno in cui avviene la notifica dell'avviso di accertamento o dal momento in cui la notizia del reato è pervenuta all'autorità giudiziaria, qualora tali fatti siano anteriori al termine indicato nel comma precedente.

ARTICOLO 10.

L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

ARTICOLO 11.

La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato.

ARTICOLO 12.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, possono procedere ad accertamenti ed integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

ARTICOLO 13.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1, l'ultimo comma dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 50 e l'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 56 e i primi tre commi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo.

Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

CAPO I

IMPOSTE SUI REDDITI

ARTICOLO 14.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare

dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, entro il mese di novembre 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate devono essere presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 15.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale il contribuente si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma del precedente articolo.

Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare della impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante, il quale è tenuto a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 ottobre 1982, ai soci, associati, collaboratori familiari ovvero al coniuge.

La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari all'aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.

Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nel primo comma dell'articolo 16 e nell'articolo 19, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.

Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ARTICOLO 16.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore a quello determinato riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento di quella corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio o della differenza tra il predetto imponibile e quello dichiarato.

ARTICOLO 17.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

ARTICOLO 18.

Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 19.

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando del trenta per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

Salvo quanto disposto nei commi seguenti, le persone fisiche sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire, elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le società di persone e soggetti assimilati l'importo è elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo è stabilito in lire 250.000.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a lire 600.000 per ciascuno dei periodi stessi.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare lire 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.

La definizione automatica non si applica ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che hanno omesso di presentare anche una sola delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta di cui al primo comma, né agli altri soggetti allorché hanno omesso di presentare la dichiarazione relativa a tutti i periodi di imposta medesimi.

Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

ARTICOLO 20.

In acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative ed entro il termine stabilito per la loro presentazione i contribuenti sono tenuti a corrispondere, mediante versamento diretto e con le modalità di cui al successivo articolo, somme pari al venti per cento dell'imponibile o del maggiore imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al quindici per cento dell'imponibile o del maggiore imponibile dichiarato ai fini dell'imposta locale sui redditi. Per la dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica il versamento è commisurato al cinquanta

per cento delle imposte o delle maggiori imposte risultanti dalla stessa.

Alla liquidazione definitiva delle imposte di cui al precedente comma e alle iscrizioni a ruolo provvedono, tenendo conto delle somme versate o iscritte a ruolo, gli uffici delle imposte ed i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni integrative con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.

Le maggiori somme dovute sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo con le scadenze e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto.

Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ARTICOLO 21.

Gli acconti di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi, mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle dichiarazioni integrative devono essere allegate le quietanze e le attestazioni dei versamenti diretti di cui al primo comma.

ARTICOLO 22.

Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accer-

tata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

ARTICOLO 23.

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

ARTICOLO 24.

Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, per un imponibile pari ai due terzi di quello accertato dall'ufficio.

Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, l'infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.

I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.

L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.

Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.

Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

IMPOSTE INDIRETTE

ARTICOLO 25.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attività, in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, entro il mese di novembre 1982, devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 26.

Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato notificato

accertamento, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non sia inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio.

Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.

ARTICOLO 27.

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della metà di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 28.

L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, ove non sia stato notificato accertamento, a norma dei seguenti commi.

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982 l'imposta è determinata aumen-

tando del 20 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione originaria.

La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

In deroga al precedente comma la definizione automatica non si applica per i periodi d'imposta per i quali siano state presentate dichiarazioni annuali a credito.

I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno lire 200.000.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

ARTICOLO 29.

Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria. Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.

ARTICOLO 30.

La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti i periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;

3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;

4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2 e 3;

5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

L'ammontare di cui al numero 4 del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione contestualmente alla dichiarazione.

I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

Gli ammontari di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. Per la stipula della relativa convenzione nonché di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

ARTICOLO 31.

Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non più impugnabile dal contribuente.

Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data ai fini delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.

Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa.

Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 32.

Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione, di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le definizioni intervenute sulla base di esse non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti, salvo gli effetti sulle dichiarazioni stesse dell'applicazione dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle dichiarazioni originarie. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo.

I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva.

In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.

I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984.

ARTICOLO 33.

Con le dichiarazioni integrative e con le istanze di definizione presentate secondo le disposizioni del presente titolo, il contribuente può chiedere di essere ammesso ad oblazione per i delitti e le contravvenzioni, ancorché puniti con pena detentiva, in materia di imposte sui redditi nonché di tasse ed imposte indirette sugli affari, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nello stesso titolo.

L'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa, che non comporta una definizione automatica, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura inferiore al 30 per cento rispetto alla dichiarazione originaria. Nel caso di omissione della dichiarazione l'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa indica un imponibile inferiore a lire dieci milioni.

L'oblazione non è altresì ammessa se la dichiarazione integrativa, che non comporta una definizione automatica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una maggiorazione dell'imposta o una riduzione del credito in misura inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero, nei casi di omessa dichiarazione, reca un impegno a versare una somma inferiore a lire un milione.

Copia della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione, con la richiesta di oblazione, è trasmessa dall'ufficio all'intendente di finanza, competente per territorio, il quale determina la misura del pagamento in una somma pari al 10 per cento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa o all'istanza di definizione. In caso di riduzione della perdita la somma da pagare è pari al 10 per cento dell'imposta commisurata alla riduzione della perdita; se la dichiarazione originaria riguardava un periodo di imposta chiuso in pareggio la somma da pagare è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa.

Nei casi di dichiarazione a credito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la somma da pagare è pari al 10 per cento della differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione originaria e l'ammontare del credito o dell'imposta indicato nella dichiarazione integrativa.

È ammessa altresì l'oblazione per il reato di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riferibile alle situazioni previste nell'articolo 23 del presente decreto, a condizione che siano effettuati i versamenti di cui allo stesso articolo. A tal fine l'interessato entro il 30 novembre 1982 presenta all'ufficio domanda di oblazione con documentazione delle somme versate. L'oblazione comporta il pagamento di un importo pari al 10 per cento delle somme versate.

In ogni caso la somma da pagare a titolo di oblazione non può essere inferiore a lire duecentomila per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nel termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dall'intendente di finanza.

L'oblazione estingue i reati indicati nel presente articolo nonché quelli derivanti dalla dichiarazione integrativa.

L'oblazione comporta anche l'estinzione dei reati connessi con quelli indicati nel primo comma, relativi alle stesse pendenze e situazioni, quando la dichiarazione integrativa influisce sulla prova di essi, ad eccezione dei reati previsti da leggi concernenti tributi diversi da quelli indicati nel presente titolo.

I procedimenti penali per i reati indicati nel presente articolo sono sospesi fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Scaduto il termine di cui al precedente comma il giudice interpella l'ufficio finanziario competente. Se questo accerta che è

stata presentata domanda di oblazione, il procedimento resta sospeso fino alla comunicazione, da parte dell'intendente di finanza, dell'esito di tale domanda.

ARTICOLO 34.

Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui al presente decreto-legge relative alle singole imposte.

Sugli stessi capitoli affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

ARTICOLO 35.

Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982.

PERTINI

SPADOLINI – FORMICA – DARIDA – ANDREATTA – LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA